

Le delibere di Pioltello e il diritto di libertÃ religiosa e di coscienza

Descrizione

Nella delibera del 19 maggio 2023 del Consiglio di Istituto del plesso scolastico *Iqbal Masiq* in materia di sospensione della didattica il riferimento al *Ê»Ämad al-fitr* era esplicito mentre le ragioni didattiche risultavano consequenziali e secondarie. Ma nessuno fece obiezione.

A quasi un anno di distanza sorge il caso Pioltello e la successiva delibera del marzo scorso capovolge il quadro: la delibera diviene tecnica e fondata esclusivamente su motivazioni inerenti lâ??organizzazione didattica. Che significa ciÃ²? Che nella prima la decisione di adattare il calendario scolastico Â«alle specifiche esigenze ambientaliÂ», come recita la lett. c) dellâ??art. 10 D. Lgs 297/1994 in materia di autonomia scolastica, dimostrava attenzione verso la componente musulmana della popolazione scolastica, quella che Roberto Pagani, diacono permanente della Diocesi di Milano, ha definito Â«lettura della realtÃ piÃ¹ che adeguata nel particolare contesto di PioltelloÂ».

Approccio â??buonistaâ??? Per alcuni sÃ¬, per altri semplicemente europeista, se Ã¨ vero che nel Rapporto del 2017: *Competenze per una cultura della democrazia. Vivere insieme in condizioni di paritÃ in societÃ democratiche e culturalmente diverse*, il Consiglio dâ??Europa invitava le nuove generazioni a condividere il valore Â«della diversitÃ culturaleÂ» e sviluppare lâ??Â«atteggiamentoÂ» di Â«apertura allâ??alteritÃ culturale e ad altre credenze, visioni del mondo e pratiche diverseÂ».

La seconda delibera ha tuttâ??altra genesi e motivazione. Nasce in seguito allâ??ispezione ministeriale e il richiamo alla dimensione etnico-religiosa viene del tutto omesso ad esclusivo vantaggio dei profili tecnici legati allâ??organizzazione del carico didattico e del calendario delle festivitÃ scolastiche previste a livello regionale. Le due delibere raccontano storie diverse e richiedono distinte considerazioni.

In riferimento alla prima la domanda da porsi Ã¨ se siano o no ben argomentate le dichiarazioni rilasciate da alcuni rappresentanti istituzionali: mi riferisco al Vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Riccardo De Corato; al Governatore della Lombardia Attilio Fontana e allâ??eurodeputata della Lega Silvia Sardone. Per il primo: Â«In Italia vige la religione cattolica e cristiana, non musulmana e islamica. Pertanto questi ultimi, si devono attenere alle regole in vigore nella nostra nazioneÂ»; per il secondo la scelta fatta dal Consiglio di Istituto Ã¨ Â«assolutamente fuori

Copyright Â© 2022 | appunti.eu

luogo. (PoichÃ©) non Ã¨ detto che per rispettare le feste religiose si debba chiudere una scuola (â?¦)Â». Infine per Silvia Sardone la decisione di chiudere la scuola Ã¨ una Â«scelta scandalosaÂ» di Â«integrazione al contrarioÂ». Queste affermazioni meritano qualche riflessione.

In considerazione al fatto che in Italia Â«viga la religione cattolicaÂ» Ã¨ un dato indiscutibile, ma Ã¨ altrettanto incontrovertibile che dallâ??entrata in vigore della Costituzione nel â??48 la Chiesa cattolica non sia piÃ¹ Chiesa di Stato; che dal 1989 la Corte costituzionale abbia fatto assurgere al rango di â??principio supremoâ?? il principio di â??laicitÃ â?? da cui far discendere la natura â??pluralisticaâ?• della Repubblica dove Â«hanno a convivere, in uguaglianza di libertÃ , fedi, culture e tradizioni diverseÂ» (Corte cost. n. 440/1995); e infine che la comunitÃ scolastica di fede musulmana non ha affatto derogato alle regole â??in vigore nella nostra nazioneâ?•, ha piuttosto beneficiato, cosÃ¬ ricorda il Direttivo Nazionale dellâ??Associazione Nazionale dei dirigenti scolastici, dellâ??art. 10 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297, in forza del quale il Consiglio dâ??Istituto ha potere deliberante per quanto concerne Â«lâ??adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientaliÂ».

Sul fatto, poi, che per rispettare una festivitÃ religiosa non si debba chiudere necessariamente una scuola puÃ² anche essere unâ??affermazione fondata, basti pensare agli alunni di religione ebraica ai quali viene riconosciuto il diritto di assentarsi dalla scuola senza doverne giustificare lâ??assenza (artt. 4 e 5 l. 101/1989). LÃ dove, invece, il rispetto delle festivitÃ religiose si traduca nella sospensione della didattica, ciÃ², sotto il profilo del diritto di libertÃ religiosa e del principio di eguaglianza, sarebbe accettabile se valesse per tutte le confessioni religiose. Ovviamente mi si obietterÃ che le festivitÃ previste dal calendario regionale sono quelle stabilite legislativamente per via pattizia e che al di fuori di tale quadro nessuna festivitÃ religiosa sia ammissibile. In veritÃ ciÃ² non Ã¨ del tutto vero. Ad esempio, grazie allâ??autonomia scolastica, i consigli degli istituti scolastici delle valli Valdesi hanno da sempre deliberato di sospendere lâ??attivitÃ scolastica il 17 febbraio. Da ciÃ² lo stupore della comunitÃ religiosa delle valli nellâ??apprendere da una circolare che la **Giunta regionale** presieduta da Cirio il 30 giugno 2022 abbia vietato agli Istituti scolastici delle valli Pellice e Chisone, in piena discontinuitÃ con il passato, di sospendere le lezioni disconoscendo le ragioni storico-culturali specifiche del territorio. Decisione rispetto alla quale lâ??Assessora regionale allâ??istruzione, in seguito alle proteste di molti sindaci delle valli e consiglieri regionali, ha dovuto fare immediatamente retromarcia affermando che il calendario scolastico, se per un lato Ã¨ un riferimento per tutti, per altro lato, Â«non preclude la piena autonomia delle scuole che hanno la facoltÃ di stabilire adattamenti al calendario, in relazione a esigenze derivanti dallâ??ampliamento del piano dellâ??offerta formativa e a specifiche esigenze ambientali. Le scuole, quindi, possono definire delle progettualitÃ legate a tradizioni locali o eventi strettamente collegati al proprio territorio adattandone cosÃ¬ lâ??attivitÃ scolasticaÂ».

Un calendario scolastico regionale deve dunque certamente tenere conto dellâ??unitarietÃ regionale per le famiglie e la gestione dei servizi scolastici, ma le scuole hanno il diritto di operare revisioni sullâ??offerta formativa al fine di preservare valori come libertÃ , tolleranza, pace e pluralismo ben lontani dalla ingiustificata e infondata paura dellâ??onda â??sostituzionistaâ?? paventata dallâ??eurodeputata evocando lâ??immagine dellâ??integrazione capovolta.

La delibera del marzo 2024, al contrario, disegna uno scenario completamente diverso: quello dove il fattore religioso/culturale, in quanto espressione di un culto ammesso, ma mal tollerato, improvvisamente scompare facendo finta che non esista: diviene solo piÃ¹ una questione di presenza/assenza di studenti a scuola. Quali le conseguenze? Al di lÃ del depotenziamento sotto il

Copyright Â© 2022 | appunti.eu

profilo dellâ??inclusivitÃ e delle *policy* di natura integrativa, la veritÃ Ã¨ che per gli alunni italiani di determinate minoranze ci sarebbero solo piÃ¹ pause tecniche di riposo, non rilevando le ragioni per le quali non vadano a scuola, per tutti gli altri, invece, le pause continuerebbero a essere motivate da ragioni religiose e culturali.

Mi chiedo se uno scenario di questo tipo sia compatibile con i principi della Carta costituzionale e con una responsabile e matura idea di pluralismo.

Crediti foto: Alissa De Leva su Unsplash

Data di creazione
5 Aprile 2024
Autore
appu_admin

Copyright Â© 2022 | appunti.eu